

DL 181/2023 (C. 1606 GOVERNO)

Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

CAMERA DEI DEPUTATI - Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive, commercio e turismo)



Memoria della Società Consortile Gas Intensive
Dicembre 2023

Memoria Gas Intensive

Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

C 1606

Illustre Presidente, Onorevoli Deputati,

ringraziamo per l'opportunità dataci di poter rappresentare la posizione delle imprese energivore, soprattutto per il consumo gas, in merito al disegno di legge per la conversione del cosiddetto Decreto Legge "Sicurezza Energetica".

Nonostante il drastico calo dei prezzi energetici rispetto allo scorso anno, le imprese energivore continuano a fronteggiare costi energetici più che doppi rispetto al periodo antecedente la crisi energetica e notevolmente più alti rispetto a quelli sostenuti dai competitor internazionali; in particolare, per l'energia elettrica il differenziale di prezzo rimane molto alto anche rispetto ai Paesi UE. Differenziale che è anche conseguenza delle misure di sostegno alle imprese che gli altri Governi hanno adottato a favore delle imprese francesi, tedesche e spagnole.

Nel settore del gas, alle difficoltà di sostituzione degli approvvigionamenti dalla Russia alle quali è stato sottoposto il sistema negli ultimi anni, si aggiungono ora preoccupazioni per i possibili impatti sul settore energetico della crisi attualmente in corso in Medio Oriente.

Il mercato del gas appare fortemente volatile e l'ampio ricorso al gas liquefatto (GNL), trasportato via nave, lo rende particolarmente sensibile ad eventi e circostanze che avvengono in altre parti del mondo, come ad es. gli scioperi che hanno interessato in agosto gli impianti di liquefazione australiani e più recentemente le difficoltà di attraversamento del canale di Suez da parte delle navi metanieri.

In tale contesto è messa a rischio la competitività delle imprese energy e gas intensive, che grazie all'export contribuiscono ampiamente alla bilancia commerciale del Paese, ma che, essendo esposti alla concorrenza internazionale, sono a rischio delocalizzazione per effetto di costi energetici disomogenei e non competitivi per l'Italia.

Sosteniamo, pertanto, il rilancio delle misure strutturali volte a valorizzare le risorse del Paese e a rinforzare la competitività delle nostre imprese, come l'energy release (art. 1) e la gas release (art. 2), strumenti già approvati dal Governo Draghi ma poi rimasti inattuati penalizzando l'industria italiana nei confronti di competitor europei a cui è già riservata energia a costi contenuti. È ora fondamentale che le due release vengano rapidamente attuate, con effetti già a partire dall'inizio del 2024, adattandole ai prezzi energetici che oggi i mercati energetici esprimono.

Le suddette misure vanno nella direzione di una maggiore sicurezza energetica del Paese e favoriscono il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Infatti, per preservare la capacità delle imprese energy intensive di effettuare gli investimenti necessari alla

transizione energetica in cui sono impegnate è fondamentale avere strumenti che stabilizzino i costi del gas. Di grande rilievo, in tal senso, anche la nuova disposizione (art. 7) tesa a rendere possibile nel nostro Paese la nascita di servizi effettivi per lo stoccaggio delle emissioni di CO₂, che non potranno essere eliminate nel medio periodo dalle imprese con cicli termici.

Ciò premesso, riportiamo di seguito alcune valutazioni di maggior dettaglio relativamente alla misura di gas release.

1) Ripristino della misura anticipatoria

L'urgenza di ripristinare le condizioni affinché le imprese italiane tornino ad essere competitive nel contesto europeo e globale impone un'accelerazione nell'efficacia della gas release. Non potendo attendere ottobre 2024 (prossimo anno termico) per il rilascio del gas nazionale a prezzi equi, è necessario ripristinare la misura anticipatoria già prevista dal DL Aiuti quater

Proposta di integrazione: misura anticipatoria

Art. 2

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:

“13-bis. Nelle more della conclusione delle procedure autorizzative, a partire dal 1° gennaio 2024 e comunque fino all'entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas, i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse mettono a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente fino al 2025, ad almeno il 75% dei volumi produttivi attesi, per gli anni successivi al 2025, ad almeno il 50% dei volumi produttivi attesi dagli investimenti medesimi.

2) Art. 2 comma 9 – coerenza tra volumi assegnati ed offerti ai fini della riduzione delle tariffe di trasporto

È previsto che il differenziale tra i proventi di aggiudicazione dei diritti sul gas ai clienti finali gasivori e il relativo costo riconosciuto dal GSE ai concessionari, sia utilizzato per la riduzione delle tariffe di trasporto gas a favore degli stessi clienti finali ammessi alla specifica procedura.

ARERA deve determinare le modalità di questa riduzione tariffaria applicando un criterio pro quota tra i clienti finali partecipanti **“in ragione delle quantità offerte dagli stessi”**.

Riteniamo che questo criterio di riparto possa consentire comportamenti opportunistici in asta che renderebbero inefficace l'intera misura. Infatti, ogni cliente finale potrebbe partecipare alla procedura con i volumi determinati in base alle previsioni del decreto all'art. 8. b). 1), offrendo diversi pacchetti prezzi-volumi, tra cui gran parte dell'intero suo volume ammissibile ad un prezzo estremamente basso al fine di non ricevere assegnazioni e la parte residuale ad un prezzo estremamente alto, con la certezza dell'assegnazione. Esso non assumerebbe quindi obblighi contrattuali, se non per la parte residuale ma beneficerebbe della riduzione delle tariffe di trasporto sull'intero volume ammissibile ed offerto. Inoltre, se questo comportamento fosse diffuso non si

genererebbe neppure il differenziale economico da destinare a riduzione delle tariffe, facendo venir meno il meccanismo previsto.

Diversamente sarebbe se il criterio di riparto fosse sulle **quantità assegnata**. Questo spingerebbe a partecipare all'asta con la finalità di ricevere aggiudicazioni e ristabilirebbe l'equità della previsione di ripartire il differenziale economico tra le imprese che hanno contribuito a crearlo.

Proposta di modifica

Art. 2

“Al comma 1, capoverso nono comma, le parole “offerte”, sono sostituite dalle seguenti: “assegnate”;

La modifica proposta:

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità con le quali la differenza, definita in esito a ciascuna procedura di allocazione di cui al comma 8, tra i proventi di aggiudicazione e il relativo costo riconosciuto dal Gruppo GSE, è destinata alla riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione a favore dei clienti finali ammessi alla specifica procedura. Nel determinare l'entità della riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione, l'ARERA applica un della specifica criterio pro quota tra i clienti finali in ragione delle quantità **offerte assegnate dagli stessi nell'ambito procedura.**

Proposta integrativa al provvedimento in esame

Infine, si ritiene necessaria un'ulteriore misura, fondamentale per garantire una gestione ordinata e graduale per il passaggio dalle misure congiunturali degli scorsi mesi a quelle di carattere strutturale, introdotte dal presente provvedimento.

Il riferimento è alla necessità di una norma interpretativa, con effetto retroattivo, di chiarimento sull'impatto delle coperture finanziarie sul calcolo dei crediti di imposta energia riconosciuti fin dai primi mesi del 2022 alle imprese.

Le imprese hanno attivato, a titolo oneroso e proprio per far fronte agli incrementi dei costi appositi strumenti di copertura che non vanno ad agire direttamente sul prezzo della materia energia risultante dalla fattura di acquisto, che, per quanto previsto dalla norma, rimane il parametro da prendere in considerazione per la determinazione della spesa energetica sostenuta.

Occorre, pertanto, ribadire, per non lasciare alle imprese margini di incertezza, che ai fini del calcolo della spesa sostenuta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, non rilevano i flussi generati da strumenti derivati di copertura collegati al costo della materia prima.

La Società Consortile Gas Intensive

La società consortile Gas Intensive, promossa da 7 Associazioni confindustriali, rappresenta potenzialmente il più grande consumatore industriale di gas naturale in Italia. Sono 135 le aziende italiane proprietarie di una quota sociale, tutte caratterizzate da un intenso utilizzo di gas naturale nei loro processi produttivi (calce e gesso, carta, ceramica, fonderie, metalli e vetro). Dal 2001, anno della fondazione della società, ad oggi, l'azione di Gas Intensive è stata rivolta a perseguire una reale apertura del mercato del gas in Italia e ad assicurare forniture sempre più competitive alle aziende industriali, sia direttamente che indirettamente.

SEDE LEGALE

via Mauro Macchi, 27
20124 Milano

SEDE OPERATIVA

via Alessandro Torlonia, 15
00161 Roma

Contatti

Telefono: +39 06 4423 6926

Fax: +39 06 4423 7930

gasintensive@gasintensive.com

gasintensive@pec.it